



COPIA

COMUNE di VITULAZIO PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 28 SETTEMBRE 2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Approvazione aliquote anno 2012.-

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.25 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del Consiglio in data 24.09.2012 prot. n. 11765, consegnato a tutti i signori consiglieri, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
CUCCARI Achille	X		CARUSONE Sergio	X	
SCIALDONE Giovanna Lina	X		SCIALDONE Aurelio	X	
SCIALDONE Antimo	X		PARILLO Alessandro		X
ARZILLO Antonio	X		ROMANO Luigi		X
MARTONE Giovanni		X	CATONE Antonio		X
TERLIZZI Renato		X	DI LILLO Raffaele	X	
DI MAIO Luigi	X		SCIALDONE Antonino Achille L.	X	
PEZZULO Giovanna	X		RUSSO Raffaele	X	
SCIALDONE Luigi	X				
			TOTALE	12	5

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Luigi Annunziata incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede la dott.ssa Giovanna Pezzulo nella qualità di Presidente del Consiglio.

La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 9 dello statuto comunale, invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 28.09.2012

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione"* ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI il decreto 21 dicembre 2011 col quale il Ministro dell'Interno ha differito al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli Enti Locali e il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012, il decreto 20 giugno 2012 col quale il Ministro dell'Interno ha differito al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli Enti Locali e infine il decreto 2 agosto 2012 col quale il Ministro dell'Interno ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.:

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione, fino ad un massimo di euro 400,00 cumulabili e per i soli anni 2012 e 2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: **Di Lillo** il quale afferma che l'aliquota non è la minima ma è quello di base e ritiene che con la rivalutazione delle rendite è enorme e il Consiglio Comunale lo può ridurre allo 0,46 sulla seconda casa e allo 0,2 sulla prima casa; per le esigenze del paese è di fatto del 5%, andrebbe abbassato almeno; ritiene che entrano molti soldi grazie all'IMU, andrebbe abbassata; non ritiene corretto che il Presidente gli dica di tacere; del **Presidente** che invita il consigliere Di Lillo ad adottare toni di rispetto e lo invita a rileggere il TUEL, lo Statuto e il Regolamento Consiliare guardando gli articoli che dicono che il Presidente modera il Consiglio decidendo chi parla e che tace; lo esorta ad ascoltare e a fare come fanno gli altri consiglieri ritenendo che il tutto rientri nelle prerogative assegnate al Presidente del Consiglio; del **Sindaco** il quale ricorda come Pignataro Maggiore abbia portato l'aliquota sulla seconda allo 0,8%, mentre l'amministrazione vitulatina, in un contesto di criticità non abbia messo le mani nelle tasche; ricorda come la TARSU sia stata ridotta mentre da Roma arriva l'imput di aumentare le tasse locali con riduzione dei trasferimenti; del Consigliere **Di Lillo** che ritiene che andrebbe abbassata; del **Sindaco** il quale ricorda come l'amministrazione sia interessata all'acquisto di un immobile in Via Roma, si sia stipulata una convenzione con tecnici dell'UTE che lo valuteranno e ritiene che i 2000 euro da stanziare servano per offrire un servizio; del Consigliere **Russo** che ricorda come vi sia un patrimonio immobiliare che non ha un uso abitativo, se possibile chiede agevolazioni; del Consigliere **Arzillo** il quale ricorda come una discussione sia stata fatta eccome e tutti o quasi abbiano visto che i

comuni vicini, tutti o quasi hanno aumentato le aliquote; del Consigliere **Di Lillo** che ritiene ci fosse bisogno di un segnale; del Consigliere **Antonino Scialdone** il quale chiede ci siano forme di incentivazione per poveri o situazioni simili; del **Sindaco** che ricorda come vi siano interventi con il banco alimentare, con piccoli contributi economici e il mancato aumento è già un segnale; con la seguente votazione: presenti 12, favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Russo), contrari n. 1 (Di Lillo)

D E L I B E R A

1. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:
 - ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,76** per cento (art. 13, comma 6);
 - ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
 - ALIQUOTA dello **0,20** per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);
2. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;
3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione, fino ad un massimo di euro 400,00 cumulabili e per i soli anni 2012 e 2013;
4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).
5. di dichiarare la presente deliberazione previa apposita e distinta votazione dal seguente esito: presenti 12, favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Russo) contrari 1 (Di Lillo) immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

.....la seduta continua.....

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
f.to come all'originale

Il Segretario Comunale
f.to come all'originale

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. _____ del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs.

18.08.2000, n. 267.

Li, 26.11.2012

Il messo comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

li, 26.11.2012

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

(X) è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.11.2012

(X) è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to come all'originale
